SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 ottobre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 1996, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

96A6586

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1996.

Riduzione della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Bardonecchia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 2 maggio 1995, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Bardonecchia (Torino) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Considerato che sono stati riscontrati precisi e positivi segnali nella comunità amministrata che concretizzano l'opportunità di ridurre il periodo di gestione commissariale del comune di Bardonecchia da diciotto mesi a diciassette;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito con modificazioni dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 20 settembre 1996;

Decreta:

L'art. 1 del decreto citato in premessa è modificato, relativamente alla durata dello scioglimento, che viene ridotta da diciotto mesi a diciassette mesi.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1996
Registro n. 2 Interno, foglio n. 316

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bardonecchia (Torino) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 1995, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Successivamente il prefetto di Torino, con relazione in data 7 settembre 1996, ha evidenziato precisi e positivi segnali nella comunità locale, dai quali emerge la volontà di porre le basi per una futura e corretta amministrazione, segnalando pertanto la possibilità di ridurre il periodo di gestione commissariale del comune di Bardonecchia.

Dagli approfondimenti svolti dai competenti organi sono, altresì, emerse una notevole aspettativa di legalità e trasparenza nella popolazione, nonché la volontà di rinnovamento e partecipazione, che concordamente orientano per un insediamento anticipato degli organi elettivi. La valutazione di tali elementi, esaminati anche in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, induce a ritenere che le componenti fondamentalmente sane del tessuto sociale ed economico locale possono essere ora in condizioni di esprimere democraticamente una più trasparente e consapevole gestione dell'amministrazione ed appaiono meritevoli di un atteggiamento di fiducia.

Assumono, in proposito, valenza particolare numerose iniziative, anche di rilevanza sportiva internazionale, tese al rinnovamento ed al risveglio della dialettica sociale, culturale e politica, che manifestano il recepimento dell'azione di riorganizzazione e risanamento avviata dalla commissione straordinaria.

Lo slancio innovatore e la crescita democratica manifestati dalla collettività locale inducono a ritenere che i tempi di gestione straordinaria del comune di Bardonecchia possano conseguentemente ridursi da diciotto a diciassette mesi, al fine di consentire alla collettività medesima, in occasione del prossimo rinnovo elettorale di novembre-dicembre 1996, di esprimere la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento attraverso i propri organi rappresentativi.

Tale riduzione, seppure limitata, consentirebbe, infatti, di evitare anche la proroga derivante dalle disposizioni della legge 7 giugno 1991 n. 182 che sostanzialmente, nel rispetto dei tempi tecnici del procedimento elettorale, trasferebbe il termine ultimo della gestione straordinaria alla tornata elettorale della primavera 1997.

Per quanto sopra esposto si formula rituale proposta per l'adozione del provvedimento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica, datato 2 maggio 1995 relativamente alla durata dello scioglimento del consiglio comunale di Bardonecchia (Torino), che viene ridotto da diciotto a diciassette mesi.

Roma, 19 settembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A6572

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1996.

Proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Camini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 16 gennaio 1995, registrato alla Corte dei conti in data 1° marzo 1995, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Camini (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;

Decreta.

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Camini (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1996
Registro n. 2 Interno, foglio n. 315

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Camini (Reggio Calabria) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1995, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Reggio Calabria con relazione in data 12 settembre 1996, che la radicata situazione di illegalità che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di Camini ed il degrado ambientale e culturale che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del paese, pur fronteggiati e contrastati dall'azione svolta dalla commissione straordinaria, hanno comunque costituito un forte ostacolo al processo di risanamento in atto.

Nel corso della tenace opera di rinnovo la commissione straordinaria ha avviato importanti procedure afferenti interventi sul territorio ed appare ora essenziale che i lavori in itinere possano essere conclusi evitando possibili distorsioni e manipolazioni che vanificherebbero gli sforzi finora intrapresi.

In particolare, l'organo commissariale ha conferito l'incarico per la progettazione del piano regolatore generale del comune al consorzio per l'area di sviluppo industriale di Reggio Calabria, realizzando in tal modo un considerevole abbattimento dei costi di consulenza ed eliminando il rischio di interessi diretti sulla definizione del primario strumento urbanistico

Inoltre la commissione, che ha dato corso alla ristrutturazione di un centro sociale destinato ad ospitare giovani portatori di handicap ed ha promosso la costituzione di una cooperativa di servizi tra i giovani, ha concretamente offerto alla popolazione nuove opportunità di lavoro e di qualificazione professionale

Da approfondite indagini è emerso, peraltro, che le aspettative di legalità e la volontà di partecipazione ad una trasparente vita amministrativa, caratterizzata da una sana e proficua dialettica, pur se tangibili in parte della popolazione, non si sono ancora consolidate nella coscienza collettiva ed è fondato il timore che, anche in relazione ai pregetti in corso, si ricostituisca, in occasione di ravvicinate consultazioni elettorali, l'intreccio tra malavita locale, tessuto sociale e forze politiche

In particolare i competenti organi investigativi hanno rilevato che la popolazione non è sufficientemente motivata ad affrontare una campagna elettorale in quanto sussistono concrete possibilità che l'elettorato non possa serenamente esprimere la propria determinazione

L'analisi della realtà locale evidenzia, per il conseguimento dell'obiettivo di riorganizzazione e risanamento dell'amministrazione, la necessità di un maggior lasso di tempo per far emergere la parte sana della comunità che sia in grado di esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Camini ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività ed alla tutela degli interessi primari, nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, vista la citata relazione del prefetto di Reggio Calabria, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Camini (Reggio Calabria) per il periodo di sei mesi.

Roma, 17 settembre 1996

Il Ministro dell'interno NAPOLITANO

96A6574

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1996.

Proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Roghudi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 16 gennaio 1995, registrato alla Corte dei conti in data 24 gennaio 1995, con il quale, ai sensi dell'art. 1, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Roghudi (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Roghundi (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1996
Registro n. 2 Interno, foglio n. 314

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Roghudi (Reggio Calabria) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1995, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento realizzati emerge, come evidenziato dal prefetto di Reggio Calabria con relazione in data 11 settembre 1996, che la radicata situazione di illegalità che ha permeato, per lungo tempo, il territorio ed il tessuto sociale del comune di Roghudi, nonché il grave degrado funzionale ed organizzativo che caratterizza la struttura comunale, pur fronteggiati e contrastati dall'azione amministrativa posta in essere dalla commissione straordinaria, hanno, comunque, costituito un forte ostacolo al processo di risanamento del comune di Roghudi.

I competenti organi hanno, infatti, evidenziato l'attualità del concreto pericolo di inquinamento della pubblica amministrazione per l'azione delle cosche locali che, sebbene colpite, sono tuttora pervasivamente presenti sul territorio. In particolare, per le predette organizzazioni risulta specialmente appetibile la gestione dei fondi destinati al completamento del nuovo centro abitato, di cui si ritiene imminente il rifinanziamento per un importo globale pari a circa 15 miliardi di lire.

È essenziale, pertanto, che la realizzazione dei lavori, cui i predetti fondi sono destinati, possa essere condotta dall'organo straordinario ad uno stato di avanzamento tale da evitare possibili distorsioni e manipolazioni che vanificherebbero gli sforzi finora intrapresi dalla commissione.

Peraltro, dalle approfondite indagini ed analisi svolte dagli organi competenti, è emerso che le aspettative di legalità e la volontà di partecipazione ad una trasparente vita amministrativa, caratterizzata da una sana e proficua dialettica, non si sono ancora consolidate nella coscienza collettiva. Troppi e storicamente radicati sono i condizionamenti che, nel complesso, la criminalità organizzata riesce ad esprimere in quel territorio ed è, pertanto, fondato il timore che si possa ricostituire facilmente l'intreccio tra malavita locale, tessuto sociale e forze politiche.

L'analisi della realtà locale evidenzia, per il conseguimento dell'obiettivo di riorganizzazione e risanamento dell'amministrazione, la necessità di un maggior lasso di tempo per far emergere la parte sana della comunità che sia in grado di esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Roghudi ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività ed alla tutela degli interessi primari, nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, vista la citata relazione del prefetto di Reggio Calabria, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Roghudi (Reggio Calabria) per il periodo di sei mesi.

Roma, 17 settembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A6573

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 settembre 1996

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto lo stato dei depositi degli atti relativi alle società cooperative edilizie appresso indicate presso il registro imprese, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa edilizia «Adriatica» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita con rogito notaio Giorgio Sabatini in data 22 settembre 1961, rep. 52090, reg. soc. 3632 tribunale di Ancona - B.U.S.C. n. 154/70954;

2) Società cooperativa edilizia «C.E.L.I. - Cooperativa edilizia lavoratori iesini» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Jesi (Ancona), costituita per rogito notaio Furio Lupini in data 21 novembre 1970, rep. 69063, reg. soc. 5129 tribunale di Ancona - B.U.S.C. n. 1219/112554;

3) Società cooperativa edilizia «Sapra» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita con rogito notaio Sandro Scoccianti in data 15 febbraio 1990, rep. 182587 - reg. soc. 18628 tribunale di Ancona - B.U.S.C. n. 2482/245729.

Ancona, 25 settembre 1996

Il direttore: PERRUCCI

96A6576

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 19 settembre 1996.

Ridefinizione delle competenze idrauliche nel bacino del fiume Liri-Garigliano.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1989, recante: «Costituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno»;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 183/1989, come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 253, che ha riaffermato le competenze statali in materia idraulica in tutti i bacini idrografici classificati di rilievo nazionale, tra cui quello del Liri-Garigliano;

Visto, altresì, l'art. 14, comma 3, della richiamata legge che, sempre relativamente ai bacini idrografici di rilievo nazionale, ha confermato il riparto delle competenze tra Stato e regioni quale risulta dalle vigenti disposizioni di legge;

Visto ancora il citato comma 3 dell'art. 14 soprarichiamato che prevede che nei bacini di rilievo nazionale, al fine di razionalizzare il riparto delle competenze amministrative e di assicurare la coordinata gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e del servizio di pronto intervento, il Ministro dei lavori pubblici, su richiesta del Comitato istituzionale interessato e su conforme parere del Comitato nazionale della difesa del suolo, individui, con proprio decreto, i corsi d'acqua — escluse in ogni caso le aste principali dei bacini — per i quali le competenze amministrative relative alle opere idrauliche ed al servizio di polizia idraulica sono trasferite alle regioni territorialmente interessate;

Vista la deliberazione n. 5 del 29 gennaio 1996 corredata da una relazione tecnica illustrativa e da una planimetria del bacino del Liri-Garigliano in scala 1:25.000, con cui il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, per le finalità di razionalizzazione funzionale sopra specificate, nel richiedere al Ministro dei lavori pubblici l'attivazione del procedimento di cui alla disposizione soprariferita, ha sottoposto una proposta di individuazione dei tratti di

corsi d'acqua del bacino costituenti la rete idrografica principale, ove le funzioni idrauliche sono attribuite allo Stato, conferendo, altresì, per esclusione, la competenza su tutti i tronchi non compresi nella rete idrografica principale alle regioni competenti;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale delle difesa del suolo nella seduta dell'8 maggio 1996 il quale, peraltro, ha proposto che la rete idrografica principale a competenza statale fosse estesa nelle regioni di rigurgito degli affluenti minori nelle aste principali fino a 200 metri a monte dal punto di confluenza o fino alla sezione di impianto di opere d'arte o manufatti particolari, raccomandando, peraltro, che per evitare incertezze nella individuazione delle sezioni idriche terminali di monte, ove cessa la competenza statale degli affluenti minori, tributari di aste principali o essenziali, appare opportuno che tra l'Autorità di bacino proponente e le Regioni interessate sia concordata l'apposizione di termini o segnali in tali punti;

Ritenuta la necessità, ai fini della razionalizzazione del riparto delle competenze amministrative e della coordinata gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e del servizio di pronto intervento nel bacino di rilievo nazionale dei fiumi Liri-Garigliano, di procedere nel rispetto dei criteri fissati dalla legge n. 183/89, in conformità della proposta deliberata dal Comitato istituzionale della competente Autorità di bacino, recepita dal Comitato nazionale della difesa del suolo, alla individuazione dei tratti di corsi d'acqua per i quali le predette competenze sono attribuite allo Stato e, per esclusione, conferendo sui restanti tronchi del bacino la competenza alle regioni territorialmente competenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, e per le finalità illustrate nelle premesse, nel bacino idrografico del fiume Liri-Garigliano, sono individuati i seguenti tratti dei corsi d'acqua, risultanti dalla cartografia allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante, costituenti la rete idrografica principale in cui le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche, alla polizia idraulica ed al servizio di piena sono riservate allo Stato:

1) Fiume Liri, dalla sorgente di Cappadocia alla confluenza con il fiume Gari;

2) Fiume Garigliano, dalla confluenza con il fiume Liri fino alla foce nel Tirreno;

3) Fiume Sacco, dalla confluenza con il fosso Savo fino alla confluenza con il fiume Liri;

4) scolmatore di piena di Isola Liri;

5) scolmatore di piena di Fibreno;

6) aste essenziali del bacino e zone di rigurgito o interessanti ai fini della sicurezza idraulica degli affluenti principali.

2. Nei tratti dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idrografico del bacino dei fiumi Liri-Garigliano non ricompresi nella elencazione di cui all'art. 1, come riportati nell'allegata cartografia, le funzioni amministrative sopraindicate sono attribuite alle regioni Abruzzo, Campania e Lazio, secondo le rispettive competenze territoriali.

Art. 2.

1. Il trasferimento delle competenze amministrative, come rideterminate ai sensi del presente decreto, decorre allo scadere di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro lo stesso termine sono espletate, d'intesa fra le amministrazioni interessate, le operazioni di trasferimento e di presa in consegna dei beni mobili ed immobili, delle opere e degli impianti, nonché degli atti e di ogni altra documentazione tecnica e amministrativa, individuati in appositi elenchi nominativi, necessari ad assicurare la continuità dello svolgimento delle funzioni trasferite.

2. Resta di competenza dell'amministrazione interessata la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato impegni di spesa, anche in conto residui, in data anteriore alla scadenza di cui al comma precedente.

Art. 3.

1. La cartografia di cui all'art. 1 del presente decreto, sarà depositata, ai fini della consultazione, presso la sede dell'autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche per l'Abruzzo, per la Campania e per il Lazio.

Il presente decreto ministeriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1996

Il Ministro: DI PIETRO

ALLEGATO

96A6589
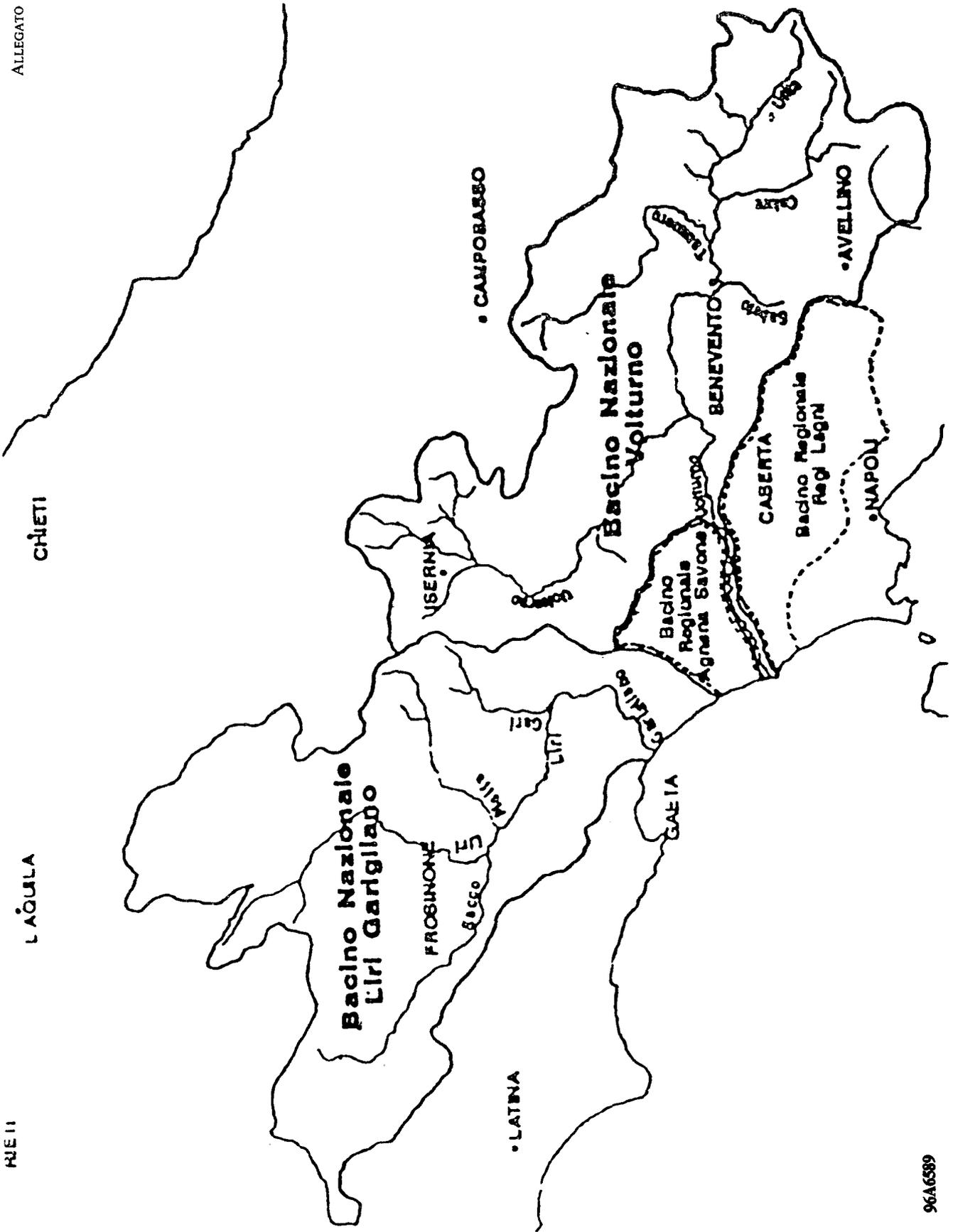
MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 23 settembre 1996.

Rettifica al decreto ministeriale 29 dicembre 1994 concernente il finanziamento di progetti regionali nell'ambito del programma operativo comunitario ENVIREG.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LA TUTELA DELLE ACQUE, LA DISCIPLINA DEI RIFIUTI, IL RISANAMENTO DEL SUOLO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DI NATURA FISICA

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 90 C.I. 15.03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 9 maggio 1990;

Visto il programma operativo ENVIREG presentato dall'Italia alla Commissione CEE il 3 novembre 1990 e approvato con decisione della stessa Commissione C (91)-1504/2 del 25 luglio 1991;

Vista la sezione 6.3 del programma operativo che prevede che il programma di dettaglio per l'attuazione del citato programma ENVIREG, con la lista degli interventi da finanziare, sia approvata dal Ministero dell'ambiente;

Vista la delibera della giunta della regione Toscana n. 10713 del 2 novembre 1994, trasmessa con nota prot. IV A/34560/5-15 del 4 novembre 1994, con la quale, tra l'altro si approva l'elenco degli interventi per i quali si richiede l'ammissione a finanziamento mediante l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta già accertate a valere sullo stesso programma ENVIREG;

Visto il punto 5 della delibera sopra citata nella quale vengono individuati nel gruppo B gli interventi in priorità assoluta da ammettersi a finanziamento con le somme risultanti dalle accertate economie;

Visto che l'intervento «Programma di risanamento e riduzione dell'inquinamento» in comune di Cecina è ricompreso tra quelli in «priorità assoluta» con richiesta di finanziamento per una somma pari a L. 1.700.000.000;

Visto che nella ripetuta delibera vengono individuati altresì interventi non in priorità assoluta inseriti nel gruppo «C» che tra questi è inserito l'intervento «Potenziamento dell'impianto di depurazione nel comune di Cecina e separazione acque meteoriche da acque di scolo» con una richiesta di finanziamento pari a L. 3.790.000.000.

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 1995, con il quale è stato ammesso, tra gli altri, a finanziamento l'intervento «Potenziamento dell'impianto di depurazione nel comune di Cecina e separazione acque meteoriche da acque di scolo» per un importo complessivo di L. 1.700.000.000 a valere sulle risorse finanziarie della quota comunitaria del programma ENVIREG;

Considerato che non risulta corrispondenza tra il titolo dell'intervento riportato nel decreto ministeriale 29 dicembre 1994 e la richiesta di finanziamento avanzata dalla regione Toscana per la realizzazione dell'intervento;

Vista la nota della regione Toscana - Dipartimento ambiente, prot. n. IV.A/5468/5.15 del 27 febbraio 1995, con la quale, conformemente a quanto rappresentato dal sindaco del comune di Cecina con propria nota 3973 del 7 febbraio 1995, è stata evidenziata la necessità della modifica del titolo dell'intervento ammesso a finanziamento da «Potenziamento dell'impianto di depurazione nel comune di Cecina e separazione acque meteoriche da acque di scolo» in «Programma di risanamento dell'inquinamento mediante ristrutturazione di alcuni collettori fognari»;

Considerato, che risulta evidente l'errore materiale nell'indicazione dell'intervento ammesso a finanziamento con decreto ministeriale del 29 dicembre 1994;

Vista la nota prot. Gab/96/4840/A6 del 22 marzo 1996 con la quale il Ministro dell'ambiente ha incaricato delle attività concernenti l'attuazione del programma comunitario ENVIREG i servizi del Ministero dell'ambiente secondo le rispettive competenze;

Decreta:

A parziale modifica di quanto previsto dal decreto ministeriale 29 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 1995, nell'allegato 1 - Regione Toscana - titolo del progetto - in luogo di «Potenziamento dell'impianto di depurazione nel comune di Cecina e separazione acque meteoriche da acque di scolo», deve leggersi «Programma di risanamento dell'inquinamento mediante ristrutturazione di alcuni collettori fognari».

Roma, 23 settembre 1996

Il direttore del servizio: MASCAZZINI

96A6591

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 settembre 1996.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Varese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Lombardia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Varese in data 6 settembre 1996 a causa del trasloco connesso a dei lavori di ristrutturazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Varese è accertato in data 6 settembre 1996.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A6575

DECRETO 4 ottobre 1996.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di agosto 1996 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese e accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di agosto 1996;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.516,567
Marco tedesco	»	1.023,265
Franco francese	»	299,665
Fiorino olandese	»	912,233
Franco belga	»	49,662
Lira sterlina	Lit.	2.350,597
Lira irlandese	»	2.443,821
Corona danese	»	264,684
Dracma greca	»	6,403
E.C.U.	»	1.924,315
Dollaro canadese	»	1.105,311
Yen giapponese	»	14,062
Franco svizzero	»	1.261,360
Scellino austriaco	»	145,413
Corona norvegese	»	236,531
Corona svedese	»	229,070
Marco finlandese	»	338,618
Escudo portoghese	»	9,964
Peseta spagnola	»	12,065
Dollaro australiano	»	1.187,796

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di agosto 1996, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,319
Albania:		
Lek	»	14,162
Algeria:		
Dinaro algerino	»	27,275
Angola:		
Readjust Kwanza	»	0,007
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	847,805
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	404,629
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.517,784
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	847,805
Azerbaigian:		
Manat	»	0,352
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.517,572
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.025,389
Bangladesh:		
Taka	»	35,856

Paese / Valuta		
Barbados:		
Dollaro Barbados	Lit.	754,522
Belize:		
Dollaro Belize	»	758,786
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.517,572
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	42,535
Bielorussia:		
Rublo Bielorussia	»	0,092
Birmania:		
Kyat	»	259,808
Bolivia:		
Boliviano	»	296,517
Botswana:		
Pula	»	435,242
Brasile:		
Real	»	1.496,293
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	1.074,800
Bulgaria:		
Lev	»	7,885
Burundi:		
Franco Burundi	»	5,226
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,659
Capo Verde:		
Escudo Capo Verde	»	18,290
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	562,063
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.822,503
Cile:		
Peso cileno	»	3,433
Cina:		
Renmimbi	»	182,665
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.294,092
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,447
Comore Isole:		
Franco Comore	»	3,996
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	2,997
Corea del Nord:		
Won Nord	»	705,847
Corea del Sud:		
Won Sud	»	1,856
Costa Rica:		
Colon Costa Rica	»	7,208
Croazia:		
Kuna Croazia	»	288,714
Cuba:		
Peso cubano	Lit.	1.517,572
Dominicana:		
Peso dominicano	»	109,295
Ecuador:		
Sucre	»	0,465
Egitto:		
Lira egiziana	»	441,265
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	173,337
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	413,394
Estonia:		
Corona Estonia	»	128,045
Etiopia:		
Birr	»	252,928
Falkland Isole:		
Sterlina Falkland	»	2.351,741
Fiji Isole:		
Dollaro Fiji	»	1.082,316
Filippine:		
Peso filippino	»	57,915
Gambia:		
Dalasi	»	152,002
Ghana:		
Cedi	»	0,897
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	44,090
Gibilterra:		
Sterlina Gibilterra	»	2.354,389
Gibuti Rep.:		
Franco Djibouti	»	9,197
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.140,440
Guatemala:		
Quetzal	»	246,381
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,084
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,522
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	10,925
Haiti:		
Gourde	»	101,367
Honduras:		
Lempira	»	125,730
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	196,209
India:		
Rupia indiana	»	42,535

Paese / Valuta		
Indonesia:		
Rupia indonesiana	Lit.	0,648
Iran:		
Rial iraniano	»	0,505
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	4.881,222
Islanda:		
Corona Islanda	»	23,034
Israele:		
Shekel	»	481,751
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	309,998
Kazakistan:		
Tenge Kazakistan	»	22,384
Kenya:		
Scellino keniota	»	26,626
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.067,697
Laos:		
New Kip	»	1,649
Lesotho:		
Maluti	»	335,916
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	»	2.759,221
Libano:		
Lira libanese	»	0,970
Liberia:		
Liberian dollaro	»	1.517,572
Libia:		
Dinaro libico	»	4.268,838
Lituania:		
Lita Lituania	»	379,393
Macao:		
Pataca	»	189,941
Macedonia:		
Dinaro	»	37,475
Madagascar:		
Franco Rep. malgascia	»	0,396
Malawi:		
Kwacha	»	99,220
Malaysia:		
Ringgit	»	608,811
Maldive:		
Rufiya	»	128,935
Malta:		
Lira maltese	»	4.235,017
Marocco:		
Dirham Marocco	»	175,947
Mauritania:		
Ouguiya	Lit.	11,070
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	75,188
Messico:		
Peso Messico	»	201,660
Moldavia:		
Leu Moldavia	»	329,123
Mongolia:		
Tugrik	»	3,251
Mozambico:		
Metical	»	0,137
Nepal:		
Rupia nepalese	»	26,872
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	177,508
Nigeria:		
Naira	»	68,980
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	1.045,993
Oman:		
Rial Oman	»	3.942,155
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	42,642
Panama:		
Balboa	»	1.517,572
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.161,588
Paraguay:		
Guarani	»	0,732
Perù:		
New Sol	»	615,525
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	16,486
Polonia:		
Zloty	»	556,110
Qatar:		
Riyal Qatar	»	416,972
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	57,588
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	49,907
Romania:		
Leu	»	0,482
Russia:		
Rublo Russia (M.)	»	0,286
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	6,455
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	425,105

Sant'Elena:		
Lira Sant'Elena	Lit.	2.354,389
São Tomé:		
Dobra	»	0,636
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	305,509
Sierra Leone:		
Leone	»	1,744
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.074,800
Siria:		
Lira siriana	»	36,175
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	11,513
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,579
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	27,362
Sud Africa:		
Rand	»	335,916
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	13,843
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	3,701
Swaziland.		
Lilangeni	»	335,916
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	55,698
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	2,524
Thailandia:		
Baht	»	58,587
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.237,800
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad Tobago	»	255,436
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.579,958
Turchia:		
Lira turca	»	0,017
Ucraina:		
Karbovanet Ucraina	»	0,008
Uganda·		
New Scellino	»	1,421
Ungheria:		
Forint ungherese	»	9,905
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	183,708
Vanuatu:		
Vatu	Lit.	13,620
Venezuela:		
Bolivar	»	3,204
Vietnam:		
Dong	»	0,138
Western Samoa:		
Taia	»	620,613
Yemen Repubblica:		
Rial	»	10,839
Zaire:		
New Zaire	»	0,055
Zambia:		
Kwacha	»	1,187
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	151,120

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1996

Il Ministro: VISCO

96A6577

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° ottobre 1996.

Disposizioni concernenti il vino ad indicazione geografica tipica «Atesino», tipologia novello, prodotto nella vendemmia 1996.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1989 con il quale sono state emanate norme per l'utilizzazione della qualificazione novello anche per i vini da tavola ad indicazione geografica;

Visti i decreti ministeriali 31 luglio 1993 e 21 ottobre 1994 con i quali è stata consentita rispettivamente per i vini da tavola provenienti dalle vendemmie 1993 e 1994 l'utilizzazione, in via transitoria, delle indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi e in particolare l'utilizzazione, per i vini prodotti nel territorio delle province autonome di Bolzano e di Trento, della indicazione geografica «Atesino»;

Visti i propri decreti con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto in particolare il proprio decreto 22 novembre 1995 con il quale è stata riconosciuta l'indicazione geografica tipica «Atesino» per i vini prodotti nel territorio della provincia autonoma di Trento, nella regione Trentino-Alto Adige, ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i propri decreti con i quali sono stati modificati alcuni disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti in alcune regioni e province autonome;

Visti i propri decreti con i quali sono state previste disposizioni integrative e modificative, sul piano della generalità, della disciplina concernente la produzione e la commercializzazione dei vini ad indicazione geografica tipica;

Viste le istanze presentate da alcuni enti ed organizzazioni di categoria, legittimati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994, tendenti ad ottenere alcune integrazioni del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Atesino» ed in particolare la possibilità di produrre la tipologia novello utilizzando la stessa base ampelografica prevista, nell'ambito aziendale, per la tipologia «Atesino» rosso;

Visto il ricorso giurisdizionale presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano ed altri, tuttora pendente presso il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con istanza incidentale di sospensione dello stesso decreto;

Viste le istanze presentate dagli enti ed organizzazione di categoria sopra citati, successivamente al ricorso giurisdizionale di cui sopra, tendenti ad ottenere limitatamente alle vendemmie 1996 e 1997, una deroga alle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Atesino» tipologia novello, concernenti la ripartizione percentuale dei vitigni indicati nella composizione ampelografica utilizzata, nell'ambito aziendale, per l'ottenimento del vino di cui trattasi, fermo restando l'obbligo di utilizzare soltanto i vitigni Teroldego e/o Lagrein e/o Schiava in detto disciplinari previsti;

Visto il parere favorevole espresso dalla provincia autonoma di Trento;

Considerato che per la maggior parte delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute, la base ampelografica prevista per la tipologia novello coincide generalmente con quella prescritta per la tipologia rosso e non prevede le percentuali di utilizzazione dei vitigni in essa indicati;

Considerato che i decreti di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche non prevedono norme transitorie per consentire l'adeguamento delle basi ampelografiche a quelle fissate nei disciplinari di produzione per le rispettive tipologie dei vini, ivi compresa la tipologia novello;

Considerate la necessità e l'urgenza in pendenza del predetto ricorso giurisdizionale e in attesa della definizione dell'istruttoria relativa alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Atesino», di rendere possibile, in attesa del pronunciamento del tribunale amministrativo regionale del Lazio sul citato ricorso, la produzione della indicazione geografica tipica «Atesino» tipologia novello utilizzando la composizione ampelografica indicata nel relativo disciplinare di produzione, derogando alle percentuali in essa previste;

Ritenuto che le disposizioni di cui trattasi devono intendersi limitate alla vendemmia 1996 in attesa della decisione del ricorso sopra citato;

Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

1. E' consentita l'utilizzazione della indicazione geografica tipica «Atesino» tipologia novello per i vini prodotti nella provincia autonoma di Trento e ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, Nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni:

Teroldego e/o Lagrein e/o Schiava.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica esclusivamente ai mosti e ai vini derivanti dalla vendemmia 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1996

Il dirigente: ADINOLFI

96A6590

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Approvazione della perizia di variante relativa all'intervento coordinato per il disinquinamento del territorio di Termoli.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 156/90, stipulata in data 31 luglio 1990 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il comune di Termoli, regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento coordinato per il disinquinamento del territorio di Termoli;

Vista la relazione tecnica del comune di Termoli prot. n. 2352/1708 del 2 dicembre 1994, con la quale si richiede l'approvazione di una perizia di variante all'intervento coordinato per il disinquinamento del territorio di Termoli;

Vista la delibera di giunta municipale dell'8 marzo 1995, n. 195;

Considerato che dal rapporto del nucleo ispettivo prot. n. 9/3035 del 27 luglio 1995 si evince che a seguito dell'intervenuta autorizzazione dei beni ambientali del Molise ed il nulla osta della soprintendenza B.A.A.S. di Campobasso non sussistono ulteriori cause ostative alla realizzazione degli interventi;

Visto che il nucleo di valutazione «considerato che il progetto originario viene migliorato sotto il profilo della maggior efficacia e della migliore offerta e che le varianti introdotte rientrano nelle previsioni dell'art. 7 della legge n. 104/1995», esprime parere favorevole all'approvazione della perizia di variante e all'accoglimento della richiesta di proroga dei termini richiesti;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare la perizia di variante per come specificata nella relazione prot. n. 2352 del 2 dicembre 1994 già citata in premessa.

2. Di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO
(Valore in milioni di lire)

	Da convenz.	Da variante in esame
	—	—
Lavori (compresi espropri)	12.102	11.126
Imprevisti	443	364
Lievitazione prezzi	210	210
Spese generali	1.477	1.442
I.V.A.	768	1.355
Altre (Espr. e forniture)	—	503
Totale	15.000	15.000

3. Di approvare la proroga richiesta al 30 novembre 1997.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 30 settembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 281

96A6578

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Modificazione alla deliberazione CIPI del 28 dicembre 1993 in materia di agevolazioni ammesse per la riconversione delle produzioni di amianto.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il «Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto»;

Visto il successivo comma 4 dello stesso articolo, che demanda al CIPI la determinazione delle condizioni di ammissibilità, delle priorità di accesso e dei criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento;

Visto l'art. 2, primo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in seguito alla soppressione del CIPI, ha devoluto a questo Comitato la funzione di emanazione delle direttive di cui alla disposizione summenzionata;

Vista la disciplina comunitaria a favore delle piccole e medie imprese approvata dalla Commissione europea il 20 maggio 1992, aggiornata da quella adottata il 20 marzo 1996 e dalla raccomandazione del 3 aprile 1996;

Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C/72 del 10 marzo 1994;

Vista la lettera della Commissione europea protocollo n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995 in materia di regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la deliberazione del CIPI del 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1994;

Ritenuto di specificare in modo più puntuale l'ambito territoriale di applicazione della maggiorazione agevolativa prevista dal punto 2.2, secondo capoverso, della medesima deliberazione, anche alla luce delle succitate determinazioni intervenute in sede comunitaria;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il punto 2.2, secondo capoverso, della delibera CIPI citata in premessa è sostituito come segue:

«Per le imprese operanti nelle regioni italiane in ritardo di sviluppo (obiettivo 1 dei Fondi strutturali dell'Unione europea), nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale (obiettivo 2), nei territori interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo (obiettivo 5b) e in quelli coperti dalla deroga dell'art. 92.3 c) del trattato di Roma, l'importo delle agevolazioni ammesse è elevabile al 30% dei costi sostenuti e riconosciuti congrui dal Ministero dell'industria».

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 30 settembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 282

96A6595

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Scadenza del termine di durata della convenzione concernente il finanziamento dell'interporto industriale di Termini Imerese.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488,

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge, il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la convenzione n. 390/87, stipulata in data 9 marzo 1988 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo, regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione della progettazione di un interporto nell'agglomerato industriale di Termini Imerese;

Visto in particolare l'art. 13, secondo comma, della predetta convenzione n. 390/87 che prevede la facoltà dell'ente attuatore di dichiararla chiusa, scaduto il termine di durata della convenzione, incamerando le somme residue non erogate;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha trasmesso la nota del Consorzio ente attuatore, che rappresentava le difficoltà della tempestiva esecuzione e realizzazione dell'oggetto della convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della Programmazione economica.

Delibera:

1. È dichiarata chiusa la convenzione n. 390/87 concernente la realizzazione della progettazione di un interporto nell'agglomerato industriale di Termoli Imerese per l'importo di L. 2.500.000.000.

2. Ai sensi dell'art. 12 della convenzione il Ministero del bilancio, avvalendosi di una apposita commissione *ad hoc* nominata, procederà in contraddittorio con il Consorzio all'accertamento dell'utilizzabilità della parte di elaborato eseguito, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 30 settembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 284

96A6596

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Autorizzazione all'avvio del progetto finalizzato «Materiali speciali per tecnologie avanzate II».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 702, che all'art. 15 prevede la realizzazione, da parte del Consiglio nazionale delle ricerche di «programmi finalizzati», approvati dal CIPE;

Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878, istitutiva del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici che, all'art. 1, prevede l'istruttoria tecnico-economica da parte del nucleo stesso dei piani e progetti d'investimento dello Stato e degli altri enti pubblici;

Visto il regolamento del Consiglio CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 193/5 del 31 luglio 1993, che all'art. 8 specifica i requisiti di appartenenza delle regioni all'obiettivo 1;

Vista la legge n. 551 del 1995 (Bilancio di previsione dello Stato per il 1996) che all'art. 21, punto 2, fissa per il 1996 nel limite di 300 miliardi di lire la quota del finanziamento a favore del Consiglio nazionale delle ricerche attribuibile a progetti finalizzati;

Vista la legge 8 febbraio 1995, n. 32, che all'art. 1, comma 1.*a)*, definisce il concetto di aree depresse con riferimento agli obiettivi 1, 2 e 5.*b)*, come individuati dalla Commissione delle Comunità europee;

Vista la propria delibera dell'8 aprile 1987 che ha definito i criteri per l'istruttoria tecnico-economica relativa ai predetti progetti finalizzati, da espletarsi da parte del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici;

Vista la propria delibera del 25 aprile 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1994, con la quale vengono formulate le direttive per la predisposizione dei Piano triennale di sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica 1994-96;

Visto il piano triennale della ricerca 1994-96 che al capitolo 2.4.3 prevede fra gli obiettivi del piano, nell'ambito delle tecnologie diffusive, la ricerca sui materiali;

Vista l'intesa di programma per il triennio 1988-90, aggiornata nel luglio 1990, fra il Consiglio nazionale delle ricerche ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Vista la relazione del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, trasmessa con nota n. 8/1196 del 1° agosto 1996;

Considerata la rilevanza strategica della ricerca nel settore dei materiali e la sua idoneità a tradursi in risultati applicativi in grado di concorrere al rafforzamento della competitività del sistema Paese;

Tenuto conto degli sfavorevoli effetti sullo sviluppo derivanti dal livello comparativamente basso dell'impegno del nostro Paese nel settore della ricerca;

Udita la relazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

Il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato a dare avvio al progetto finalizzato «Materiali speciali per tecnologie avanzate II».

Il fabbisogno finanziario complessivo destinato alla esecuzione del progetto, da reperire all'interno del finanziamento annuale per il C.N.R., è fissato nella misura massima di 210.275 miliardi di lire, secondo l'articolazione annua di seguito indicata:

Anni	Miliardi
—	—
1997	42,055
1998	42,055
1999	62,055
2000	42,055
2001	22,055

I finanziamenti relativi al 1997 sono utilizzabili, nel limite di 1000 milioni di lire, nel corso del 1996 per gli adempimenti di avvio del progetto finalizzato.

Nelle fasi di avvio ed attuazione del progetto il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, anche avvalendosi di esperti del nucleo di valutazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, verificherà:

il carattere integrativo dell'eventuale ricorso ad ulteriori strumenti di intervento finanziario, al fine di evitare ogni possibile duplicazione nell'impiego di fondi pubblici;

che gli organi del Consiglio nazionale delle ricerche perseguano, ove compatibile con l'attuazione del progetto, l'attribuzione ad unità operative localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 di quote di finanziamento in linea con quanto indicato nell'intesa di programma del luglio 1990 fra il predetto Consiglio ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

che sia assicurato il coordinamento con analoghe iniziative in corso di svolgimento e da svolgersi a cura di altre amministrazioni;

che i risultati del progetto e l'articolazione pluriennale dei costi siano in linea con le indicazioni contenute nello studio di fattibilità e che sia perseguita, a cura della direzione del progetto, una piena integrazione fra i temi delle ricerche.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in occasione della presentazione della periodica relazione sullo stato di attuazione dei progetti finalizzati, esporrà le eventuali esigenze di aggiornamento dello studio di fattibilità, derivanti dagli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e sottoporrà all'approvazione del CIPE quelle proposte di modifiche che determinassero sostanziali cambiamenti ai contenuti del progetto;

Raccomanda

al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di:

a) verificare che, nella fase di avvio, sia data ampia diffusione, mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, delle tematiche del progetto della possibilità di accesso ai finanziamenti, dei criteri di valutazione delle domande di ricerca;

b) favorire, nell'ambito della normativa esistente, lo snellimento delle procedure amministrative per un efficace e tempestivo svolgimento delle attività di ricerca;

c) vigilare affinché il finanziamento delle varie fasi sia correlato all'avanzamento delle attività ed al raggiungimento degli obiettivi previsti per le fasi precedenti;

d) promuovere la predisposizione di uno schema informativo da parte del Consiglio nazionale delle ricerche da aggiornarsi annualmente in occasione della predisposizione del bilancio di previsione nel quale figurino — per ogni progetto finalizzato in corso di attuazione o di proposta — lo stato di avanzamento e le previsioni relative a tutte le scadenze successive.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 26 settembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 279

96A6597

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Individuazione dei finanziamenti per la linea 1 della metropolitana di Napoli, tratta Vanvitelli-Dante.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha soppresso gli organi per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che ha disciplinato il trasferimento delle competenze degli organi così soppressi, demandando al Ministro del bilancio e della programmazione economica il coordinamento e la programmazione, anche finanziaria, dell'intervento pubblico nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto il protocollo d'intesa stipulato il 5 novembre 1993, tra gli altri, dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal suddetto Ministro e dal presidente della regione Campania con l'obiettivo di concorrere al riassetto territoriale nell'area di Napoli attraverso il completamento di alcune prioritarie infrastrutture e l'avvio di un processo organico di reindustrializzazione;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1993 con la quale sono state individuate le modalità di copertura dell'onere complessivo di 300 miliardi di lire destinato all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del citato protocollo d'intesa;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse;

Viste le proprie delibere in data 10 maggio 1995 e 24 aprile 1996 con le quali si è proceduto, rispettivamente, ad un primo riparto delle disponibilità derivanti dai mutui di cui al menzionato art. 9 della legge n. 85/1995 ed alla rimodulazione del riparto dell'importo non ancora assegnato e stimabile in 1.136 miliardi di lire, di cui 378,67 miliardi destinati al potenziamento della base infrastrutturale;

Vista la nota n. 1248 del 19 aprile 1996 con la quale il presidente della regione Campania ha trasmesso, formulando parere positivo al riguardo, la delibera n. 365 del 7 febbraio 1996 con cui la giunta del comune di Napoli destina alla realizzazione della suddetta tratta della metropolitana di Napoli l'intero importo di 300 miliardi di cui al richiamato protocollo d'intesa;

Considerato che, con propria delibera del 20 novembre 1995, l'intervento di cui sopra è stato ammesso a contributo ai sensi della legge 28 febbraio 1992, n. 211, entro il limite massimo di 313,5 miliardi di lire;

Considerato che, giusta quanto previsto al punto 2 della delibera di cui al comma precedente, il Ministero dei trasporti e della navigazione, prima che si pervenga all'approvazione della progettazione esecutiva, è tenuto a verificare l'effettiva sussistenza dei cofinanziamenti dichiarati dall'ente richiedente e che l'esito negativo della verifica comporta l'automatica caducazione del finanziamento posto a carico delle risorse recate dalla legge n. 211/1992;

Considerato che, con nota n. 560 del 4 luglio 1996, il sindaco di Napoli — nel sottolineare che il progetto esecutivo della tratta è stato già trasmesso al citato Ministero — ha chiesto che venga assicurata sollecitamente la disponibilità dell'intero importo di cui al richiamato protocollo d'intesa, che costituisce parte integrante del cofinanziamento dichiarato;

Considerato che, nella seduta del 13 aprile 1994, questo Comitato — nel procedere alla revisione ed all'aggiornamento del programma triennale di interventi di cui alla legge n. 80/1984 per la regione Campania — ha, tra l'altro, deliberato di dare attuazione all'intervento di cui trattasi entro il limite di 51 miliardi di lire quale quota a carico dei fondi di cui alla stessa legge n. 80/1984 e considerato che il Nucleo di valutazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ha espresso parere favorevole in ordine al progetto esecutivo del lotto finanziabile con i suddetti fondi, configurandolo peraltro quale progetto-stralcio che assume valenza solo nel contesto unitario della completa realizzazione dell'intervento previsto;

Considerato che altri 99 miliardi di lire sono individuati nell'ambito delle risorse attribuite alla regione Campania per il programma regionale di sviluppo di cui alla legge n. 64/1986;

Ritenuto di dover quindi provvedere in merito al reperimento dei residui 150 miliardi di lire;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica e considerato che sull'argomento è stato sentito il Ministero del tesoro;

Delibera:

1. A valere sulle risorse recate dal decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, sono assegnati 51 miliardi di lire per l'intervento del comune di Napoli concernente il completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli da piazza Vanvitelli a piazza Dante.

2. A valere sulle disponibilità residue derivanti dai mutui previsti dall'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e più specificatamente a valere sulla quota che la delibera 24 aprile 1996 meglio specificata in premessa ha riservato ad interventi infrastrutturali, sono accantonati ulteriori 150 miliardi di lire per l'intervento specificato al punto precedente.

La definitiva assegnazione avverrà previa verifica dell'eventuale inserimento del progetto — da parte della regione — nel proprio piano operativo plurifondo, anche attraverso un'opportuna azione di riprogrammazione.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 30 settembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 283

96A6598

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del titolo II relativo alla facoltà di giurisprudenza sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

«Lo statuto dell'Università degli studi "La Sapienza" di Roma, è modificato secondo le seguenti disposizioni:

Art. 1.

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1. — La facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

L'art. 3 è soppresso e sostituito con i seguenti:

Art. 3. — 1. La durata del corso di studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

2. Titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3-*bis*. — Il corso di laurea in giurisprudenza comprende ventisei annualità di insegnamento e si conclude con un esame di laurea.

Le discipline di seguito previste per il corso di laurea sono tratte dai settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:

A) per l'area giuridica:

1) area del diritto amministrativo (- e della giustizia amministrativa) (N10X);

2) area del diritto bancario e del mercato finanziario (N05X);

3) area del diritto civile (- e del diritto di famiglia) (N01X);

4) area del diritto civile e del diritto commerciale (NO1X, N04X);

5) area del diritto commerciale (- e del diritto fallimentare) (N04X, N15X);

6) area del diritto comparato e comunitario (N02X, N11X, N14X);

7) area del diritto comparato, internazionale e comunitario (N02X, N04X, N11X, N14X);

8) area di diritto costituzionale (N08X);

9) area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo (N08X, N09X, N10X);

10) area del diritto del lavoro (- e della previdenza sociale) (N07X);

11) area del diritto ecclesiastico (N12X);

12) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali) (N14X);

13) area del diritto penale (N17X);

14) area del diritto processuale civile (N15X);

15) area del diritto processuale penale (- e dell'ordinamento giudiziario) (N16X);

16) area del diritto romano (N16X);

17) area del diritto tributario (N13X);

18) area della storia medioevale e moderna (N19X);

19) area filosofico-giuridica (alla quale afferisce la disciplina informatica giuridica) (N20X);

20) area storico-giuridica (N18X, N19X);

B) per le altre aree:

1) area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione (P02A, P02B, P02D);

2) area della finanza e della contabilità aziendale (P02C);

3) area della sociologia applicata (Q05X);

4) area dell'economia politica (N01A);

5) area delle scienze dell'amministrazione (Q02X);

6) area economica (N01A, P01B, P01D, P01F, P01G, P01H, P01I, P01J);

7) area economico-finanziaria (P01A, P01B, P01C, P01D, P01F, P01G, P01I, P01J).

Art. 3-*ter*. — 1. Nella facoltà di giurisprudenza sono impartiti tutti gli insegnamenti previsti come obbligatori nel presente statuto e quelli attivati a seguito di deliberazione del consiglio di facoltà, nel rispetto del decreto ministeriale 11 febbraio 1994 e successive modifiche, risultanti dall'ordine degli studi pubblicato annualmente.

2. Sono insegnamenti attivabili, a seguito di deliberazione del consiglio di facoltà, e debbono intendersi previste dal presente statuto tutte le discipline previste dai decreti ministeriali 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 (in *Gazzetta Ufficiale,* supplemento ordinario n. 184, 8 agosto 1994), e successive integrazioni e modificazioni, per i settori dell'area N e per tutti i settori richiamati nell'art. 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 1994 e successive integrazioni e modificazioni.

3. "La facoltà assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato, di procuratore legale e di notaio".

Art. 3-*quater*. — 1. Sono insegnamenti obbligatori i seguenti corsi:

1° anno:

Economia politica (area P01A)

Filosofia del diritto (area N20X)

Istituzioni di diritto privato (area N01X)

Istituzioni di diritto pubblico (area N09X)

Istituzioni di diritto romano (area N16X)

2° anno:

Diritto commerciale (area N04X)

Diritto costituzionale (area N08X)

Scienze delle finanze e diritto finanziario (area P02C)

Diritto penale (prima annualità) (area N17X)

Storia del diritto italiano (prima annualità) (area N19X)

3° anno:

Diritto civile (prima annualità) (arca N01X)

Diritto processuale civile (area N15X)

Diritto penale (seconda annualità) (area N17X)

Storia del diritto italiano (seconda annualità) (area N19X)

Diritto internazionale (area N14X)

Diritto amministrativo (prima annualità) (area N10X)

4° anno:

Diritto civile (seconda annualità) (area N01X)

Diritto amministrativo (seconda annualità) (area N10X)

Diritto del lavoro (area N07X)

Procedura penale (area N16X).

Sono insegnamenti biennali con unico esame gli insegnamenti di diritto penale, storia del diritto italiano e diritto amministrativo.

L'insegnamento di scienze delle finanze e diritto finanziario può essere sostituito con una delle seguenti materie: politica economica (area P01B), economia e politica monetaria (area P01F), politica economica e finanziaria (area P0121), economia bancaria (area P01F), economia industriale (area P011), economia internazionale (area P01G), economia del lavoro (area P01B), economia delle istituzioni (area P01B), statistica (area S01A), statistica metodologica (area S01A), economia aziendale (area P02A), contabilità di Stato (area N10X), storia economica (area P03X).

2. Le rimanenti sei annualità sono determinate in base ıd una scelta da parte dello studente dei seguenti percorsi 'ormativi:

A) diritto romano (N16X), diritto internazionale ›rivato (N14X), diritto privato comparato (N02X) e tre nsegnamenti a scelta libera;

B) storia del diritto romano (N16X), diritto delle Comunità europee (N14X), diritto costituzionale compa-·ato (N11X) e tre insegnamenti a scelta libera.

3. Gli insegnamenti a scelta libera di cui al precedente ·omma comprendono anche quelli appartenenti ad un ›ercorso formativo diverso da quello per cui lo studente ıa optato. È anche consentito, per chi ha optato per il ›ercorso formativo sub *A)*, scegliere tra gli insegnamenti iberi una seconda annualità di diritto romano.

4. Per l'anticipazione degli esami rispetto all'anno di :orso previsto è necessario che venga attestata l'effettiva ·requenza del corso o dei corsi nel caso di insegnamento ›iennale con unico esame. È in ogni caso esclusa 'anticipazione di più di due esami per anno di corso.

Art. 3.

L'art. 4 è soppresso e sostituito con il seguente:

Art. 4. — 1. Salve le propedeuticità specifiche per ;ingoli esami, possono sostenere esami del terzo e quarto ınno di corso solo gli studenti che hanno superato gli :sami di istituzioni di diritto privato e istituzioni di diritto ›ubblico.

2. L'esame di istituzioni di diritto privato è prope-leutico agli esami di:

Diritto commerciale
Diritto romano
Diritto ecclesiastico
Diritto canonico
Diritto industriale
Diritto agrario
Diritto tributario
Diritto della navigazione
Teoria dell'interpretazione

L'esame di economia politica è propedeutico agli :sami di:

Scienze delle finanze
Politica economica
Economia e politica monetaria
Diritto industriale
Diritto commerciale

L'esame di diritto commerciale è propedeutico agli :sami di:

Diritto bancario
Diritto fallimentare
Diritto privato comparato

L'esame di istituzioni di diritto pubblico è propedeutico ıgli esami di:

Diritto ecclesiastico
Diritto costituzionale
Giustizia costituzionale
Diritto regionale
Diritto tributario
Teoria dell'interpretazione

L'esame di diritto costituzionale è propedeutico agli esami di:

Diritto amministrativo
Diritto penale
Diritto processuale civile
Procedura penale
Diritto del lavoro
Diritto delle Comunità europee
Diritto costituzionale comparato

L'esame di diritto processuale civile è propedeutico all'esame di:

Diritto fallimentare

L'esame di diritto internazionale è propedeutico agli esami di:

Diritto internazionale privato
Diritto delle Comunità europee

L'esame di diritto civile I è propedeutico agli esami di:

Diritto civile II
Diritto privato comparato
Diritto internazionale privato

L'esame di istituzioni di diritto romano è propedeutico agli esami di:

Diritto romano
Esegesi delle fonti del diritto romano
Diritto commerciale
Diritto costituzionale
Storia del diritto italiano
Diritto del lavoro
Diritto internazionale
Diritto civile I

L'esame di storia del diritto italiano è propedeutico agli esami di:

Diritto comune
Esegesi delle fonti del diritto italiano

Gli esami di diritto romano e storia del diritto romano sono propedeutici agli esami di:

Esegesi delle fonti del diritto romano
Diritto greco
Diritto bizantino.

Art. 4.

L'art. 5 è soppresso e sostituito con i seguenti:

Art. 5. — 1. Gli esami di profitto consistono in una prova orale e possono prevedere una prova scritta.

Art. 5-*bis*. — 1. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta su un tema scelto dal candidato in una delle materie di cui agli insegnamenti impartiti nella facoltà e nella eventuale prova della preparazione giuridica del candidato.

2. La facoltà può individuare, con deliberazione del Consiglio, materie non insegnate nella facoltà tra le quali, previo superamento del relativo esame, può essere scelto un tema per la dissertazione scritta di laurea.

3. L'assegnazione della tesi di laurea in materie comprese nei settori scientifico-disciplinari del diritto privato (N01X), del diritto commerciale (N04X), del diritto processuale civile (N15X) e del diritto del lavoro (N07X) presuppone la scelta del percorso formativo di cui al secondo comma, lettera *A)*, del precedente art. 3-*quater*. L'assegnazione della tesi di laurea in materie comprese nei settori scientifico-disciplinari del diritto pubblico (N09X), del diritto costituzionale (N08X), del diritto penale (N17X) e del diritto processuale penale (N16X) presuppone la scelta del percorso formativo di cui al secondo comma, lettera *B)*, del precedente art. 3-*quater*.

4. La commissione giudicatrice può non ammettere alla discussione il candidato che abbia presentato dissertazione scritta manifestamente insufficiente.

Art. 5.

Di seguito all'art. 6 è inserito il seguente:

Art. 6-*bis*. — 1. L'ordinamento didattico risultante dalle precedenti disposizioni si applica a partire dall'anno accademico 1996-97.

2. Gli studenti immatricolati in anni precedenti possono scegliere di optare per il nuovo ordinamento didattico; in mancanza continuerà ad applicarsi ad essi quello in vigore al momento della loro immatricolazione.

3. In caso di presentazione di un nuovo piano di studio individuale dopo tre anni dall'entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico, il piano dovrà conformarsi ad esso».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1996

Il rettore: TECCE

96A6593

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 16 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania emanato con decreto rettorale 6 maggio 1996 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996 e particolarmente l'art. 20, allegato *A*;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995: «Approvazione del piano triennale di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-1996», ai sensi del quale le università sono autorizzate ad attivare le procedure di istituzione anche di corsi di laurea e di diploma, tenuto conto delle proposte già formulate dai comitati regionali di coordinamento ai fini della predisposizione dello stesso piano;

Visto il decreto ministeriale dell'11 febbraio 1994 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario con l'introduzione della nuova tabella per l'istituzione del diploma universitario di «operatore giuridico d'impresa»;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di giurisprudenza del 6 marzo 1996, del senato accademico e del consiglio di amministrazione del 15 e 18 giugno 1996;

Visto il parere favorevole espresso nella riunione del 19 luglio 1996 dal Consiglio universitario nazionale all'istituzione del diploma universitario di «operatore giuridico d'impresa»;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art.17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *A* dell'art. 20 dello statuto dell'Università degli studi di Catania, emanato ai sensi della legge n. 168/1989 con decreto rettorale del 6 maggio 1996 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996 viene aggiunto nella facoltà di giurisprudenza il diploma universitario di «operatore giuridico d'impresa».

Art. 2.

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso.

Nella «Parte quarta» al capo I viene aggiunto il capo XIX e il seguente diploma universitario di «Operatore giuridico d'impresa».

Dopo l'art. 915 viene aggiunto il seguente capo ed articoli:

Capo XIX

Diploma universitario di operatore giuridico d'impresa

Art. 916. — La facoltà di giurisprudenza comprende il corso di laurea in giurisprudenza, di durata quadriennale, e i corsi di diploma universitario in operatore giudiziario e in operatore giuridico d'impresa, di durata triennale.

Art. 917 *(Iscrizione ai corsi)*. — I titoli di ammissione al corso di laurea e ai corsi di diploma sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti.

Il numero di iscritti a ciascun anno di corso viene stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle risorse disponibili e alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma quarto, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 918 *(Regolamento didattico)*. — Il regolamento didattico della facoltà di giurisprudenza, in conformità all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, disciplina le modalità attraverso le quali il consiglio di facoltà definisce, ogni anno, il piano ufficiale di studi del corso di laurea e dei corsi di diploma, indicando gli insegnamenti fondamentali obbligatori, la denominazione di quelli da attivare, la loro distribuzione nei singoli anni di corso e le rispettive propedeuticità:

a) proporre il numero di posti disponibili per l'iscrizione secondo quanto disposto dal precedente art. 917;

b) stabilire la struttura dei corsi ufficiali di insegnamento, distinguendo tra annuali e semestrali, monodisciplinari e integrati;

c) specificare nell'intitolazione della disciplina il contenuto dell'insegnamento, qualora si tratti di corsi reiterati;

d) ripartire il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, fissando la frazione temporale delle discipline afferenti al medesimo corso integrato;

e) fissare, per ciascun insegnamento, il parametro di valutazione, secondo il sistema dei «crediti» introdotto nella Comunità europea.

Art. 919 *(Articolazione del corso di studio)*. — Il corso di diploma di operatore giuridico d'impresa è destinato alla formazione di privati amministratori, fornendo loro le conoscenze giuridiche e operative necessarie per svolgere tale attività nell'ambito di un'azienda privata.

Esso si articola, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 11 febbraio 1994 modificato con decreto ministeriale 31 maggio 1995 e nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, in 16 annualità di insegnamento, di cui 13 fondamentali (obbligatorie per gli studenti) e 3 opzionali.

Lo studente dovrà scegliere gli insegnamenti opzionali caratterizzanti fra quelli che saranno attivati dalla facoltà e comunque secondo le norme sui piani di studio del regolamento didattico della facoltà di giurisprudenza.

Art. 920 *(Insegnamenti)*. — Le discipline fondamentali sono le seguenti:

Diritto bancario (N05X)
Diritto commerciale (N04X)
Diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X)
Diritto internazionale (N14X) diviso in due moduli semestrali:

a) Diritto delle comunità europee (N14X);
b) Diritto degli scambi internazionali (N14X);

Diritto penale (N17X)
Diritto tributario (N13X)
Economia e gestione delle imprese (P02B)
Istituzioni di diritto privato (N01X)
Istituzioni di diritto pubblico (N09X)
Istituzioni di economia (P01A)
Metodologia e determinazioni quantitative di azienda (P02A)
Scienza dell'amministrazione (Q02X)
Storia del diritto commerciale (N19X)

Sono insegnamenti opzionali quelli indicati nel regolamento didattico.

Art. 921 *(Impostazione dell'insegnamento)*. — Gli insegnamenti impartiti nel corso di diploma devono essere prevalentemente indirizzati ai profili operativi.

Art. 922 *(Esame di diploma)*. — L'esame diploma consiste nella discussione orale su un tema tratto da uno degli insegnamenti del corso, preventivamente indicato al candidato dalla competente struttura didattica.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti i 13 insegnamenti fondamentali suindicati e in almeno 3 da lui scelti tra gli opzionali caratterizzanti.

Deve altresì aver superato una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

L'esame di diploma presuppone la conoscenza di una delle seguenti lingue straniere: francese, inglese, spagnolo, tedesco.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 923 *(Affinità)*. — Tra il corso di laurea in giurisprudenza e i corsi di diploma universitario afferenti alla facoltà di giurisprudenza sussiste l'affinità prevista dall'art. 2, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Ai fini del conseguimento del diploma di laurea, il consiglio di facoltà può riconoscere, a esclusione delle 14 annualità fondamentali e obbligatorie previste per il corso di laurea, gli esami, sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, compatibili con il piano di studio.

Al fine del conseguimento dei diplomi universitari, il consiglio di facoltà può riconoscere gli esami, sostenuti con esito positivo nel corso di laurea in giurisprudenza, compatibili con il piano di studi.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 16 settembre 1996

Il rettore: RIZZARELLI

96A6594

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 26 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto 22 maggio 1995 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di modifica all'ordinamento didattico universitario relativo al corso di laurea in chimica;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico, nella seduta del 20 marzo 1996 acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per il suddetto corso di laurea nella seduta del 3 luglio 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli dal 57 al 63 relativi al corso di laurea in chimica sono soppressi e sostituiti dagli articoli seguenti:

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI VARI CORSI DI LAUREA

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA

Art. 57 *(Accesso al corso di laurea)*. — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 58 *(Durata ed articolazione del corso)*. — La durata degli studi del corso di laurea in chimica è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo, di cui al successivo art. 5.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata stabilita dal regolamento di ateneo e di facoltà.

L'attività didattico-formativa, comporta un totale di almeno duecento ore/anno di laboratorio e di almeno trecentoventi ore/anno di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attività pratica può essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale. I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 5.

L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Gli indirizzi hanno la funzione di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze metodologiche che teorico-pratiche.

La durata dei corsi di insegnamento, comprensivi di esercitazioni, e dei corsi di laboratorio è stabilita dal regolamento didattico di ateneo e di facoltà. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche, possono accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 23 e 27.

Lo studente deve superare, inoltre, l'esame di laurea che consiste nella discussione della tesi sperimentale.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica, indipendentemente dell'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di corso di laurea. Il secondo semestre del quinto anno deve essere tenuto libero da insegnamenti, al fine di consentire allo studente di dedicarsi a tempo pieno al lavoro di tesi, che può anche essere svolto, con l'accordo del consiglio di corso di laurea, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Università secondo le modalità riportate al terzo comma del presente articolo.

Art. 59 *(Regolamento di ateneo)*. — Gli insegnamenti da attingere dai settori scientifico-disciplinari indicati nel successivo art. 4 sono tutti quelli previsti dal decreto 12 aprile 1994 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 60 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, la struttura didattica competente, nell'ambito di quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo e dal regolamento di facoltà:

a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente la denominazione degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari, e le denominazioni dei corsi integrati. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

c) sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni dei settori di cui al successivo art. 5;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà avere superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica le annualità e/o i moduli comuni ai diplomi affini.

Art. 61 *(Articolazione del corso di laurea)*.

Triennio di base.

AREA A - *Matematica.*

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione.

Sono obbligatorie le seguenti annualità: n. 3 nei settori A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X, A04A.

AREA B - *Fisica.*

Lo studente deve acquisire le nozioni della fisica classica, le nozioni fondamentali relative alla misura fisica ed alle tecniche del laboratorio di fisica, le nozioni di base delle proprietà fisiche dei solidi e delle loro interazioni con le radiazioni. In particolare dovrà avere padronanza della meccanica del punto e del continuo, e degli argomenti principali della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità: n. 3 nel settore B01A, delle quali n. 1 di laboratorio.

AREA C - *Chimica.*

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale, della chimica inorganica e della chimica organica nei loro aspetti teorici e sperimentali. Sono contenuti irrinunciabili: il sistema periodico degli elementi e la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico; chimica nucleare e radiochimica; termodinamica chimica; le soluzioni; le reazioni chimiche; acidi e basi; fenomeni redox; gas, liquidi e solidi; cambiamenti di fase; cinetica chimica; elettrochimica; principi ed applicazioni delle spettroscopie; principi e tecniche dell'analisi chimica; principi ed applicazioni della quanto-meccanica; relazioni fra struttura e proprietà; chimica degli elementi

negli stati di ossidazione bassi medi ed alti; chimica dei composti metallorganici; meccanismi di reazione in chimica inorganica ed organica; gruppi funzionali organici; composti aromatici; sistemi ciclici; stereochimica; zuccheri; peptidi; macromolecole naturali e di sintesi.

Lo studente deve acquisire i principi teorici e sperimentali per lo studio delle principali molecole di interesse biologico, in particolare per quanto riguarda le relazioni fra struttura e proprietà. Sulla base di tali conoscenze lo studente dovrà essere in grado di comprendere i meccanismi dei fenomeni biologici.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 4 nel settore C01A;
n. 4 nel settore C02X;
n. 4 nel settore C03X;
n. 4 nel settore C05X.

Delle sedici annualità almeno otto saranno di laboratorio; n. 1 nel settore E05A.

Gli studenti sono, inoltre, tenuti a frequentare e superare i relativi esami di due corsi opzionali, scelti fra quelli attivati nelle facoltà e presenti nei raggruppamenti che iniziano con le lettere A, B, C, D o E.

Biennio di indirizzo.

È consentita l'iscrizione al quarto anno — iscrizione da definirsi dopo la sessione straordinaria di febbraio — in difetto di due soli esami obbligatori del triennio, che peraltro dovranno essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Il consiglio di corso di laurea, nell'ambito di quanto stabilito nel regolamento di ateneo e di facoltà, all'atto della predisposizione del Manifesto degli studi, indicherà gli indirizzi da attivare, tenendo conto della disponibilità effettiva di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea.

Ciascun indirizzo prevede 4 insegnamenti annuali comuni (fondamentali di indirizzo), di cui due di laboratorio, scelti nei settori scientifico-disciplinari indicati come caratterizzanti, e cinque corsi da scegliere tra quelli attivati nelle facoltà, e presenti nei settori che iniziano con le lettere A, B, C, D, E o I.

Ferrara, 26 settembre 1996

Il rettore: DALPIAZ

96A6592

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Soppressione e trasferimento al comune di Chiaramonti dell'IPAB Fondazione «Cristoforo Falchi e Maria Madau»

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 1996, vistato dalla ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 settembre 1996, al n. 1041, è stata soppressa e trasferita al comune di Chiaramonti (Sassari) l'IPAB Fondazione «Cristoforo Falchi e Maria Madau».

96A6579

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali, nonché disposizioni urgenti per il recupero edilizio nei centri urbani».

Nella seduta del 9 ottobre 1996 la Camera dei deputati ha respinto, nella votazione finale, il disegno di legge n. 2164 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 26 agosto 1996), concernente differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali, nonché disposizioni urgenti per il recupero edilizio nei centri urbani».

96A6663

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del 2° circolo di Acquaviva delle Fonti ad accettare una donazione

Con decreto n. 325/1° sett. del 5 luglio 1996 del prefetto della provincia di Bari il direttore didattico del 2° circolo di Acquaviva delle fonti è autorizzato ad accettare la donazione di un P.C. Olivetti 286 Prodest con Hard Disk e monitor del valore di L. 850.000 e un carrello porta computer in legno del valore di L. 149.000 disposta dalla scuola Europea di Foggia e dai genitori degli alunni.

96A6583

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto del decreto A.I.C. n. 743 dell'8 agosto 1996

Specialità medicinale BL 14 alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Biologici italiana laboratories S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41/43, codice fiscale 01233940467.

Produttore: le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla Società Mediolanum farmaceutici nello stabilimento sito in Milano, via Cottolengo, 15/31.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 flaconcini soluzione uso orale da 1500 mg; n. A.I.C.: 029087018 (in base 10), 0VRP9B (in base 32), classe: «C»;

30 bustine uso orale da 1500 mg; n. A.I.C.: 029087020 (in base 10), 0VRP9D (in base 32), classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione.

un flaconcino da 10 ml contiene:

principio attivo alfa-chetoglutarato di magnesio triidrato, pari ad alfa chetoglutarato di magnesio 1500 mg;

eccipienti: metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, saccarina sodica, aroma arancia, saccarosio, acqua depurata, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

una bustina da 5 g contiene:

principio attivo: alfa-chetoglutarato di magnesio triidrato pari ad alfa-chetoglutarato di magnesio 1500 mg;

eccipienti: saccarina sodica, aroma arancia, saccarosio, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

in tutti gli stati di carenza intra ed extra-cellulare di magnesio, caratterizzati da alterazioni funzionali ad essa correlate (vomito, insonnia, tremori, crampo muscolari) e da disturbi dell'emotività;

in ostetricia e ginecologia: supplementazione in gravidanza, contrazioni uterine, disturbi vasomotori, crampi muscolari, alterazioni dell'umore (ansia/depressione) in preclimaterio e climaterio;

in pediatria: disturbi del comportamento e/o funzionali a carico del tono dell'umore, irritabilità, alterazioni del ritmo veglia/sonno e dell'attenzione, ipereccitabilità neuromuscolare;

in neuropsichiatria: condizioni ansioso/depressive correlate a stati di ipomagnesiemia, inclusa ipomagnesiemia da trattamenti con psicofarmaci;

ustioni estese.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 789/1996 del 9 settembre 1996

Specialità medicinale: «ENANTONE» nella forma e confezione: «DIE» 1 flacone di soluzione sterile iniettabile per via sottocutanea da 1,6 ml/8 dosi, «DIE» 1 flacone di soluzione sterile iniettabile per via sottocutanea da 2,8 ml/14 dosi e «DIE» 1 flacone di soluzione sterile iniettabile per via sottocutanea da 4 ml/20 dosi, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Takeda Italia farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Catania, via Giovannino n. 7, codice fiscale 01751900877, ed officina di produzione e controllo sita in Catania, via Franco Gorgone, zona industriale;

Produttore: le operazioni di produzione, di confezionamento e controllo della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate presso l'officina consortile italiana Cynamid Italia S.p.a./Takeda Italia farmaceutici S.p.a., sita in Catania, e anche dalla officina della ditta estera Abbot France S.A., con sede in Saint Remy Sur Avre (Francia);

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«DIE» 1 flacone di soluzione sterile iniettabile per via sottocutanea da 1,6 ml/8 dosi, n. A.I.C.: 027066051 (in base 10), 0TTZQ3 (in base 32); classe: «C»;

«DIE» 1 flacone di soluzione sterile iniettabile per via sottocutanea da 2,8 ml/14 dosi; n. A.I.C.: 027066063 (in base 10), 0TTZQH (in base 32); classe: «C»;

«DIE» 1 flacone di soluzione sterile iniettabile per via sottocutanea da 4 ml/20 dosi; n. A.I.C.: 027066075 (in base 10), 0TTZQV (in base 32); classe: «C»;

Composizione: ogni ml di soluzione sterile contiene:

principio attivo: leuprorelina 5 mg;

eccipienti: alcool benzilico, sodio cloruro, acqua p.p.i., nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica esistente agli atti;

la soluzione contiene: idrossido di sodio e/o acido acetico glaciale per l'aggiustamento del pH, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica esistente agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del cancro della prostata con metastasi.

Un effetto positivo del farmaco è decisamente più netto e più frequente qualora il paziente non abbia mai ricevuto un altro trattamento ormonale;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A6580

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 634 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: KETOPROFENE IBI, 30 capsule 100 mg, n. di A.I.C.: 024994081.

Società: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., via G. Ripamonti, 332/4 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti (non di tipo I).

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio mg 100 - magnesio stearato mg 5 - polivinilpirrolidone mg 5 - composizione della capsula: gelatina 98% - titanio biossido (E 171) 2%.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 608 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: CLOX, 30 compresse 250 mg, n. di A.I.C.: 029213016.

Società: Farmaceutici Caber S.p.a., via Cavour, 11 - 44022 Comacchio (Ferrara).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti (non di tipo I).

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cellulosa microcristallina mg 20 - amido mg 20 - metilcellulosa mg 10 - silice precipitata mg 1 - magnesio stearato mg 3 - titanio biossido (E 171) mg 2 - gomma arabica mg 3.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 667 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: METIGUANIDE, 30 compresse 500 mg, n. di A.I.C.: 021037015.

Società: Pharmacia S.p.a., via Robert Koch, 1-2 - 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti (non di tipo I).

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cellulosa microcristallina mg 27,000 - acetoftalato di cellulosa mg 13,216 - polivinilpirrolidone mg 18,000 - acido stearico mg 10,000 - luviscol Va 64 mg 1,678 - dietilftalato mg 9,912 - levilite 15,000 - titanio biossido 0,506 - talco mg 4,688.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 668 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: TOTIFEN, scir 200 ml, n. di A.I.C.: 024778021.

Società: Master Pharma S.r.l., via S. Leonardo, 96 - 43100 Parma

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti (non di tipo I).

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: metile p-idrossibenzoato g/100 ml 0,1350 - propile p-idrossibenzoato g/100 ml 0,0150 - sorbitolo soluzione 70% g/100 ml 50,000

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 658 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale CICLADOL L, im 6 f. liof. + 6 f. solv. 2 ml, n. di A.I.C.: 027371020.

Società: Master Pharma S r.l , via S. Leonardo, 96 - 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti (non di tipo I).

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio idrossido mg 7,30 - glicina mg 100,00 - acqua p.p.i. ml 2,00.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 657 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: BREXIN L, im iv 6 f. liof. 20 mg + 6 f. 2 ml, n. di A.I.C.: 027155035.

Società: Chiesi farmaceutici S.p.a , via Palermo, 26/A - 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti (non di tipo I).

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio idrossido mg 7,30 - glicina mg 100.00 - acqua p.p.i. ml 200.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 632 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: RIBEX GOLA, colluttorio 160 ml, n. di A.I.C.: 028707065.

Società: Prodotti Formenti S.r.l., via Correggio, 43 - 20149 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti (non di tipo I).

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sorbitolo g 10,000 - glicerolo g 10.000 - alcool g 10,000 - olio di ricino idrogenato (40) poliossietilenato g 2,400 - aroma menta g 0,600 - saccarina sodica 0,150 - clorofilla ramata (E141) g 0,003 - blue patent (E131) mg 0,100 - acqua purificata g 71,782.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n 656 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: MAALOX:

sospensione orale 200 ml, n. di A.I.C.: 020702015;

15 bustine 15 ml, n. di A.I.C.: 020702027.

Società: Rhone Poulenc Rorer S.p.a., via A. Kuliscioff, 37 - 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti (non di tipo I).

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: metile p-idrossibenzoato g 0,100 - propile p-idrossibenzoato g 0,050 - mannitolo g. 0,250 - sorbitolo soluzione g 1,100 - acido citrico g 0,060 - acido cloridrico eliminato - menta essenza g 0,060 - saccarina sodica g 0,028 - acqua depurata q.b. a 100 g.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 654 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: DIGERALL, 24 compresse masticabili, n. di A.I.C.: 023384050.

Società: Falqui prodotti farmaceutici S.p.a., viale Sabotino 19/2 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti (non di tipo I).

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: mannitolo eliminato - fruttosio eliminato - cellulosa microcristallina eliminata - magnesio stearato mg 45 - concentrato naturale limone eliminato - aroma polvere limone mg 5 - destrati (Emdex) mg 1180.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 655 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale. VERDAL, 10 compresse, n. di A.I.C. 009178132.

Società: Falqui prodotti farmaceutici S.p.a , viale Sabotino, 19/2 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti (non di tipo I).

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: amido di mais mg 90 - alluminio idrossido mg 70 - lattosio mg 28 - olio di ricino idrogenato mg 18 - cellulosa microcristallina mg 10 - talco mg 10 - polivinilpirrolidone mg 2 - silice precipitata mg 2 - sodio carbossimetilcellulosa eliminato - sorbitolo eliminato - glicerilpalmito stearato eliminato.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 659 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: SEDANS, 20 confetti, n. di A.I.C. 022497010.

Società: Istituto Ganassini S.p a. di ricerche biochimiche, via P. Gaggia, 16 - 20139 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti (non di tipo I).

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: amido di mais mg 1 - lattosio mg 102,30 - carbossimetilcellulosa sodica eliminato - magnesio stearato mg 2,20 - E171 eliminato, caolino eliminato - talco mg 9,00 - gomma sandracca eliminato - gomma lacca eliminato - olio di ricino eliminato - gelatina eliminato - gomma arabica eliminato - cera d'api eliminato - cera carnauba eliminato - saccarosio eliminato;

composizione della capsula: gelatina mg 38,21 - titanio biossido mg 0,78 - indigotina mg 0,01.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 660 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: MIOKACIN, 8 bustine 900 mg, n. di A.I.C. 025318066.

Società: F.I.R.M.A. S.p.a., via di Scandicci, 37 - 50143 Firenze

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti (non di tipo I).

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: etilcellulosa mg 81,9 - metile p. idrossibenzoato mg 4,5 propile p-idrossibenzoato mg 0,9 - mannitolo mg 4,5 - sodio citrato eliminato - acido citrico monoidrato mg 1,125 - aroma banana mg 63,9 - giallo tramonto (E110) mg 1,350 - idrossipropilmetilcellulosa mg 135 simeticone/dimeticone mg 0,225 - sorbitan monopalmitato mg 0,027 glicerilmonostearato mg 0,009 - saccarosio monopalmitato mg 0,003 saccarosio mg eliminato - sodio saccarinato mg 3,15 - sodio fosfato dibasico anidro mg 75,375.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 605 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: SUCRALFIN, 30 bustine granulato 2 g n. di A.I.C.: 025822053.

Società: Inverni della Beffa S.p.a., via Ripamonti, 99 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti (non di tipo I).

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: mannite eliminato - lattosio eliminato - fruttosio eliminato - aroma amarena eliminato - ammonio glicirinizzato (Glycamil) eliminato - granulare di succo d'arancia G 0,887 - mannitolo G 0,400 - aroma arancia G 0,100 - saccarina sodica G 0,010 - silice colloidale G 0,003.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 666 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: PRIMERAL, 30 compresse rivestite 550 mg, n. di A.I.C.: 024817049.

Società. Master Pharma S.r.l., via S. Leonardo, 96 - 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti (non di tipo I).

Aggiornamento metodica chimico-farmaceutica (non specificata).

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio mg 17,80 - cellulosa microcristallina mg 105,00 - metilidrossipropilcellulosa mg 8,30.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 675 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: EPARINA NOVO, 1 fl. 5 ml 5000 UI/ml, n. di A.I.C.: 008413015.

Società: Società italo-britannica L. Manetti H. Roberts & C., via Antonio da Noli, 4 - 50127 Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica:

modifica eccipienti;

modifica denominazione.

Visto il parere della CUF del 25 marzo 1996 è approvata la modifica di eccipienti così come agli atti di questa amministrazione di cui all'allegato parte integrante del presente provvedimento nonché la modifica di denominazione ad Eparina Roberts.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: metil-p-idrossibenzoato F.U. 0,85 mg - propil-p-idrossibenzoato F.U. 0,15 mg - cloruro di sodio F.U. 8,50 mg - acqua per preparazioni iniettabili F.U. q.b. a 1 ml.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 645 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: VISCONORM:

30 capsule 150 mg, n. di A.I.C.: 026283010;

30 capsule 300 mg, n. di A.I.C.: 026283022;

30 bustine granulare 225 mg, n. di A.I.C.: 026283034;

sospensione 3,5% 200 ml, n. di A.I.C.: 026283046;

6 flac. polv. 225 mg + 6 f. solv., n. di A.I.C.: 026283059.

Società: Alfa Wassermann S.p.a., via Ragazzi del '99, 5 - 40133 Bologna.

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale: è approvata la modifica di denominazione da Visconorm ad Alfamucil.

96A6581

Trasferimento di titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali ad uso umano

Estratto del decreto n. F 728 del 22 luglio 1996

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora intestata alla società Zyma S.a., Nyon (Svizzera), rappresentata in Italia da Zyma S.p.a.

Specialità: VIBROCIL:

codice A.I.C.: 023443029,

confezione: rino gel 15 g.

Specialità: VIBROCIL:

codice A.I.C.: 023443043;

confezione. soluzione nasale 15 ml,

e ora trasferita alla società Zyma S.p.a., con sede in Saronno (Varese), corso Italia, 13, codice fiscale 00687350124.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 747 del 9 agosto 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità fino ad ora intestata alla società:

BIOTEKFARMA BKF S.r.l., con sede in via Tre Cannelle, 12, Pomezia (Roma), codice fiscale 06603310589.

Specialità: ALFAFLUORONE:

lozione dermatologica 30 ml; n. di A.I.C. 01467074;

lavanda vaginale 10 flac. 10 ml, n. di A.I.C. 014676086.

È ora intestata alla società New Farma soc. coop a r.l., con sede in via Umberto, 20, S. Agata li Battiati (Catania), codice fiscale 03190540876.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A6581-*bis*

Revoche di registrazioni di prodotti fitosanitari

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 20 settembre 1996 è stata revocata su rinuncia la registrazione, concessa con decreto ministeriale 19 marzo 1977 all'impresa Isagro - S.p.a., con sede in Milano, via Felice Casati, 20, del prodotto fitosanitario «Tenoran» registrato al numero 2487.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 20 settembre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 6 luglio 1979 all'impresa Visplant - Bologna, con sede in S. Marino di Bentivoglio (Bologna) del prodotto fitosanitario «Lepidos» registrato al numero 3201.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 20 settembre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 30 dicembre 1981 all'impresa Chimiren, con sede in Cento (Ferrara), via Salvi, 1, del prodotto fitosanitario «Antral» registrato al numero 4602.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 20 settembre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 16 febbraio 1972 all'impresa Visplant - Bologna, con sede in S. Marino di Bentivoglio (Bologna) del prodotto fitosanitario «Visfenol 20» registrato al numero 665.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 20 settembre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 27 febbraio 1985 all'impresa Visplant - Chimiren, con sede in Castelmaggiore (Bologna), via Frabaccia, 12, del prodotto fitosanitario «Metfos - P.B.» registrato al numero 6236.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 20 settembre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 27 febbraio 1985 all'impresa Visplant - Chimiren, con sede in Castelmaggiore (Bologna), via Frabaccia, 12, del prodotto fitosanitario «Fencap - M» registrato al numero 6238.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 20 settembre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 27 novembre 1979 all'impresa Visplant - Bologna, con sede in S. Marino di Bentivoglio (Bologna) del prodotto fitosanitario «Carbovis - 85» registrato al numero 3329.

96A6582

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 ottobre 1996

Dollaro USA	1520,33
ECU	1902,69
Marco tedesco	993,55
Franco francese	293,98
Lira sterlina	2379,62
Fiorino olandese	885,46
Franco belga	48,241
Peseta spagnola	11,818
Corona danese	259,35
Lira irlandese	2436,33
Dracma greca	6,333
Escudo portoghese	9,828
Dollaro canadese	1123,59
Yen giapponese	13,633
Franco svizzero	1210,45
Scellino austriaco	141,22
Corona norvegese	233,65
Corona svedese	230,90
Marco finlandese	332,75
Dollaro australiano	1200,30

96A6664

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di una diga da realizzarsi in comune di Viù

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, del 5 settembre 1996, si esprime giudizio positivo condizionato circa la compatibilità ambientale del progetto relativo all'impianto di Combanera-Viù per l'integrazione dell'approvvigionamento potabile di Torino e dell'area metropolitana, da realizzarsi nel territorio del comune di Torino, in località Viù, presentato dall'Azienda acquedotto municipale di Torino.

96A6584

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto dei lavori di ammodernamento del collegamento s.s. 100 e casello autostradale di Taranto con la s.s. 106 Ionica, denominato tangenziale di Palagiano.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, del 5 settembre 1996, è espresso giudizio positivo condizionato circa la compatibilità ambientale del progetto relativo ai lavori di ammodernamento del collegamento s.s. 100 e casello autostradale di Taranto con la s.s. 106 Ionica, da realizzarsi nel comune di Palagiano (Taranto), presentato dall'ANAS, compartimento della viabilità per la Puglia.

96A6585

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1996 al 31 luglio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edil Florio, con sede in Foggia, unità di Foggia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentuno unità, su un organico complessivo di trentuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edil Florio — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 24 agosto 1995 al 21 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pravisani, con sede in Udine, unità di Sequals (Pordenone), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisette unità, su un organico complessivo di cinquantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pravisani — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, in favore dei lavoratori dipendenti

dalla S.p.a. Coats Cucirini, con sede in Milano, unità di Acquacalda (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per quattordici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattrocentotrentacinque unità, su un organico complessivo di cinquecentonovantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coats Cucirini — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dall'11 luglio 1995 al 2 luglio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Richard Ginori 1735, con sede in Acqui Terme (Alessandria), unità di Laveno Mombello-Boesio (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a settantaquattro unità, su un organico complessivo di settantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Richard Ginori 1735 — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 12 settembre 1994 all'11 settembre 1995, con la decurtazione delle ore recuperate dal personale nei periodi di lavoro ad orario pieno, per un totale di n. 2330,5 ore, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.K.C., con sede in Arezzo, unità di Arezzo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venti unità, su un organico complessivo di ventidue unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 21187 del 26 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.K.C. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dall'11 aprile 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lambertini Cimac, con sede in Castenaso (Bologna), unità di Castello d'Argile (Bologna) e Cento (Ferrara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 8,5 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentatre unità, su un organico complessivo di sesssanta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lambertini Cimac — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 23 maggio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Finmeccanica - Gruppo Ansaldo Finmeccanica, con sede in Milano, unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sette mesi e nove giorni, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità, su un organico complessivo di centonove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acrimpianti - Gruppo Ansaldo Finmeccanica — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1° maggio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Pancaldi, con sede in Molinella (Bologna), unità di Molinella (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32,70 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centotrentasei unità, su un organico complessivo di centocinquantasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Pancaldi — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lifepharma, con sede in Milano, unità di Sesto San Giovanni (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per quindici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centotrentotto unità, su un organico complessivo di duecentonove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lifepharma — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Lanar, con sede in Milano e unità di Cernusco sul Naviglio (Milano) e Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventuno unità, su un organico complessivo di novantotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanar — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 23 giugno 1994 al 19 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Migliorati Giocattoli, con sede in Pavone del Mella (Brescia) e unità di Pavone del Mella (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantatre unità, su un organico complessivo di sessantotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Migliorati Giocattoli — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 9 maggio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Knorr Bremse Sist. Aut.li Comm.li dal 1° agosto 1994 Bendix H.V.S. Italia, con sede in Arcore (Milano) e unità di Arcore (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per venti mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a duecentoquaranta unità, su un organico complessivo di duecentosettantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Knorr Bremse Sist. Aut.li Comm.li dal 1° agosto 1994 Bendix H.V.S. Italia — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Nordwall, con sede in Piove di Sacco (Padova) e unità di Piove di Sacco (Padova) e Segrate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventidue mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventuno unità, su un organico complessivo di ventotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nordwall — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n 236. tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Izzo (ex Mimosix S.r.l.), con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventiquattro unità, di cui due part-time da 20 a 18 ore medie settimanali, su un organico complessivo di quarantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Izzo (ex Mimosix S.r.l.) — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Olympic, con sede in Bologna e unità di Villa Verucchio (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventitre mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quaranta unità, su un organico complessivo di sessanta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Olympic — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994. registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1995 al 6 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roxline, con sede in Arezzo e unità di Arezzo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quindici unità, su un organico complessivo di quindici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Roxline — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 30 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Retesette Emilia Nord, con sede in Reggio Emilia e unità di Reggio Emilia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a nove unità, su un organico complessivo di undici unità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Retesette Emilia Nord — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurocontrol, con sede in Genova e unità di Genova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventitre mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventitre unità, su un organico complessivo di cinquantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurocontrol — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Terme di Castrocaro, con sede in Castrocaro Terme (Forlì) e unità di Castrocaro Terme Terra del Sole (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quindici unità, su un organico complessivo di centouno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Terme di Castrocaro — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Necsy Network Control Systems, con sede in Padova e unità di Padova e Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per diciannove mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,12 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centottantasei unità, su un organico complessivo di quattrocentotredici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Necsy Network Control Systems — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n 237

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 29 maggio 1995 al 28 maggio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l. Bernardini Sedie, con sede in Manzano (Udine) e unità di Manzano (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a nove unità, su un organico complessivo di diciassette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bernardini sedie — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 30 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata, dalla S.n.c. Garavini e Cavallari mensa c/o Enichem Anic, con sede in Faenza (Ravenna) e unità di Ravenna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantanove unità, su un organico complessivo di cinquantuno unità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Garavini e Cavallari mensa c/o Enichem Anic — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 30 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metropolitana Milanese M.M., con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per diciotto mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a duecentoquarantatre unità, su un organico complessivo di trecento unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metropolitana Milanese M.M. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

96A6531

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, è revocata, limitatamente al periodo dal 18 luglio 1995 all'8 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione del trattamento economico di mobilità, già autorizzata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stilgres, unità di Melfi (Potenza) e Spezzano (Modena).

È autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori, per il periodo dal 18 luglio 1995 al 17 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 18 gennaio 1996 al 17 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. RE.CA. Reggiana Carni, con sede in Albinea (Reggio Emilia), unità di Albinea (Reggio Emilia), per un massimo di quindici dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 marzo 1996 al 19 settembre 1996.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 20 settembre 1996 al 19 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Mastrandrè, con sede in Ancarano (Teramo), unità di Ancarano (Teramo), per un massimo di settantadue dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 maggio 1996 al 2 novembre 1996.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 3 novembre 1996 al 2 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Caier, con sede in Mugnano di Napoli (Napoli), unità Mugnano di Napoli (Napoli), per un massimo di trentacinque dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 aprile 1996 al 16 ottobre 1996.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 17 ottobre 1996 al 16 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Impresa Maggiò di Gianfranco Maggiò, con sede in Caserta, unità di Casagiove (Caserta), per un massimo di ventidue dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 giugno 1996 al 14 dicembre 1996.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 15 dicembre 1996 al 14 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. INE CO.MA., con sede in Casagiove (Caserta), unità di Casagiove (Caserta), per un massimo di ventisette dipendenti; e unità di Dragoni (Caserta), per un massimo di diciassette dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 giugno 1996 al 14 dicembre 1996.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 15 dicembre 1996 al 14 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S a s Calzaturificio Crispi di Pasquale Crispi & C., con sede in Napoli, unità di Napoli, per un massimo di ventinove dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 settembre 1995 al 26 marzo 1996.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 27 marzo 1996 al 26 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Ing. Mantelli & C. - Impresa Generale Costruzioni, con sede in Roma, unità di Genova, per un massimo di diciassette dipendenti, Genova-Multedo (Genova), per un massimo di ventidue dipendenti, Pozzolo Formigaro (Alessandria), per un massimo di due dipendenti; Santa Teresa di Gallura (Sassari), per un massimo di undici dipendenti; Villanova Monteleone (Sassari), per un massimo di tre dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 ottobre 1995 al 4 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 5 aprile 1996 al 4 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160 1988

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Walker Pen, con sede in Settimo Torinese (Torino), unità di Settimo Torinese (Torino), per un massimo di ottantaquattro dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 aprile 1996 al 2 ottobre 1996.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 3 ottobre 1996 al 2 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Acciaierie Riunite di Cafasse, con sede in Cafasse (Torino), unità di Cafasse (Torino), per un massimo di centoquattro dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 maggio 1996 al 1° novembre 1996.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 2 novembre 1996 al 2 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Giulia 85, con sede in Livorno, unità di Livorno, per un massimo di trentadue dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 marzo 1996 al 6 settembre 1996.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 7 settembre 1996 al 6 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Expand Italia, con sede in Marcianise (Caserta), unità di Marcianise (Caserta), per un massimo di ventiquattro dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 giugno 1996 al 14 dicembre 1996.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 15 dicembre 1996 al 14 giugno 1997

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cereal Puglia, con sede in Barletta (Bari), unità di Barletta (Bari), per un massimo di ventotto dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 aprile 1996 al 22 ottobre 1996.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 23 ottobre 1996 al 22 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio Ponte Felcino, con sede in Ponte Felcino (Perugia), unità di Ponte Felcino (Perugia), per un massimo di centotrenta dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 luglio 1996 al 2 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 3 gennaio 1997 al 2 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morando impianti, con sede in Asti, unità di Asti, per un massimo di duecentosette dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 giugno 1996 al 10 dicembre 1996.

La corresponsione del trattamento è prorogata dall'11 dicembre 1996 al 10 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie acciaierie Giovanni Mandelli, con sede in Collegno (Torino), unità di Collegno (Torino), per un massimo di centocinquantuno dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 aprile 1996 al 16 ottobre 1996.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 17 ottobre 1996 al 16 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edi.Stra. - Edilizia stradale, con sede in Roma, unità di Genova, per un massimo di diciassette dipendenti; Ittiri (Sassari), per un massimo di quindici dipendenti; Olbia Mare (Sassari), per un massimo di due dipendenti; Sassari, per un massimo di cinque dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 ottobre 1995 al 5 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 6 aprile 1996 al 5 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Te.Co.S., con sede in Taranto, unità di Taranto - Estensione ai lavoratori in C.F.L., per un massimo di cinque dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 2 novembre 1994 al 23 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filippo Fochi Energia - Gruppo Fochi, con sede in Bologna, unità di Bologna, per un massimo di cinquantuno dipendenti; Fusina (Venezia), per un massimo di un dipendente; Genova, per un massimo di cinque dipendenti; Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di centosessantaquattro dipendenti; Roma per un massimo di due dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 giugno 1996 al 22 dicembre 1996.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 23 dicembre 1996 al 22 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fochi Buini e Grandi - Gruppo Fochi, con sede in Bologna, unità di Bologna, per un massimo di otto dipendenti; Calderara di Reno (Bologna), per un massimo di quindici dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1996 al 26 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 27 gennaio 1997 al 26 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Filippo Fochi impianti industriali - Gruppo Fochi, con sede in Bologna, unità di Bologna, per un massimo di ventidue dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1996 al 26 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 27 gennaio 1997 al 26 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leucci industriale, con sede in Brindisi, unità di Brindisi, per un massimo di trecentoventisette dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 settembre 1996 al 4 marzo 1997.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 5 marzo 1997 al 4 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saimp Sistemi, con sede in Padova, unità di Padova, per un massimo di centoventotto dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 14 settembre 1996.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 15 settembre 1996 al 14 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale. concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fochi Buini e Grandi - Gruppo Fochi, con sede in Bologna, unità di Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di cinquantaquattro dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1996 al 26 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 27 gennaio 1997 al 26 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filippo Fochi Petrolchimica, con sede in Bologna, unità di Bologna, per un massimo di ventisette dipendenti; Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di quattordici dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1996 al 26 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 27 gennaio 1997 al 26 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Printing House, con sede in Grumento Nova (Potenza), unità di Grumento Nova (Potenza), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1° maggio 1995.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 2 maggio 1995 al 1° novembre 1995.

Le proroghe di cui ai predetti articoli 1 e 2, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.C.A.C. - Soc. cementi armati centrifugati, con sede in Milano, unità di Catania, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 9 luglio 1995 all'8 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 9 gennaio 1996 all'8 luglio 1996.

Le proroghe di cui ai predetti articoli 1 e 2, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, art. 4, comma 6, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, è prorogata in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Printing House, con sede in Grumento Nova (Potenza), unità di Grumento Nova (Potenza), per il periodo dal 2 novembre 1995 al 1° maggio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati

96A6534

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 12 luglio 1996 concernente: «Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1996-1998 in relazione all'iniziativa comunitaria Interreg II - Italia/Francia "Alpi"». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996).

In calce alla deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 17, seconda colonna, dove è scritto: «Registrata alla Corte dei conti il 28 luglio 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. *241*», leggasi: «Registrata alla Corte dei conti il 28 luglio 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. *244*».

96A6646

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 12 luglio 1996 concernente: «Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1996 e 1997 in relazione all'iniziativa comunitaria Resider II». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996).

Nell'allegato alla deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 19, seconda colonna, nella penultima colonna dell'allegato, dove è scritto: «Regione altri 1996/*1998*», leggasi: «Regione altri 1996/*1997*».

96A6645

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 385.000
- semestrale .... L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- annuale .... L. 72.500
- semestrale .... L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.
- annuale .... L. 216.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.
- annuale .... L. 72.000
- semestrale .... L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.
- annuale .... L. 215.500
- semestrale .... L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 742.000
- semestrale .... L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400